



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

*TERZA SEZIONE CIVILE*

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti giudici:

<i>dott. ssa Simonetta Afeltra</i>	<i>Presidente</i>
<i>dott. Antonio Picardi</i>	<i>Consigliere</i>
<i>avv. Gaetano Trezza</i>	<i>Giudice ausiliario Rel.</i>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento in grado di appello iscritto al n.2785/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili promossa da:

**[REDACTED]**, in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Giuliani, come da mandato in atti,

*APPELLANTE*

CONTRO

**[REDACTED]**, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Vaselli, come da mandato in atti,

*APPELLATA*

NONCHE' CONTRO

**[REDACTED]**, rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Lepri e Francesca Del Pasqua, come da mandato in atti,

*APPELLATE*

*AVVERSO*

la sentenza n.913/2018, resa dal Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 30.10.2018;

\* \* \*

all'udienza del giorno 01.7.2020 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti:

**CONCLUSIONI**

per la parte appellante CENTRIA S.R.L.: "Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza oggetto di impugnazione:

1. respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [REDACTED] e quindi confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 757/2014 del Tribunale di Grosseto;

2. riconoscere e dichiarare infondata la domanda di accertamento negativo proposta dalle signore [REDACTED] ed [REDACTED] e per l'effetto confermare la validità ed efficacia della fattura n. 52009689 emessa da Centria Srl il 01/10/2012;

3. condannare le ridette signore [REDACTED] ed [REDACTED] alla restituzione in favore di [REDACTED] delle somme da quest'ultima corrisposte in loro favore in ottemperanza della sentenza di primo grado, oltre gli interessi dal giorno del pagamento a quello dell'effettiva restituzione;

4. porre le spese di CTU liquidate dal Tribunale di Grosseto, definitivamente a carico delle parti appellate.

Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio".

\*\*\*

Per la parte appellata [REDACTED]: "l'Ecc.Ma Corte di Appello di Firenze provveda a rigettare integralmente l'appello ex adverso promosso confermando l'accoglimento delle domande spiegate dalla stessa in primo grado da intendersi qui tutte richiamate.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio."

\*\*\*

Per la parte appellata [REDACTED] e [REDACTED]: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni diversa istanza disattesa, così provvedere:

- in via principale rigettare integralmente - siccome infondato in fatto ed in diritto - l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 913/2018 resa dal Giudice Unico del Tribunale di Grosseto a definizione del giudizio n. 1058/2014;

- in via subordinata condizionata all'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED], dichiarare che la medesima [REDACTED] non ha assolto l'onere probatorio avente ad oggetto il corretto funzionamento del misuratore servente l'utenza già intestata al [REDACTED] e, pertanto, dichiarare

comunque che le concludenti nulla devono a [REDACTED] per il titolo dedotto in giudizio.

Con vittoria di spese e compenso professionale”.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, Centria s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], proponendo gravame avverso la sentenza n.913/2018 del Tribunale di Grosseto, resa in data 30.10.2018.

#### QUESTI I FATTI DI CAUSA

Con decreto ingiuntivo n. 757/14 (R.G. n°3273/14) emesso in data 13.06.2014 il Presidente del Tribunale di Grosseto su istanza di [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ingiungeva a [REDACTED] il pagamento dell'importo di euro 6722,90 oltre interessi e spese legali.

Il credito vantato era riferito alla quota ereditaria di 1/2 del corrispettivo di forniture di GPL presso l'utenza corrispondente all'immobile sito in Cinigiano, via delle Piagge n° 21, di proprietà del *de cuius* [REDACTED] ed era sostenuto da fattura.

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Grosseto, Centria s.r.l., formulando opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e chiedendone l'annullamento e/o la revoca, in particolare deducendo che il richiesto pagamento si riferiva a fornitura di gpl in appartamenti in cui il *de cuius* non aveva mai di fatto abitato, avendo soggiornato presso la sorella fino alla sua morte avvenuta il 28.12.2011. Evidenziava come al momento della disdetta del contratto, intervenuta il 5.04.2012, era pervenuta la fattura di cui è causa inerente corrispettivi abnormi e non corrispondenti ai consumi.

Si costituiva la parte opposta Centria, chiedendo il rigetto dell'opposizione che riteneva infondata, evidenziando che la fattura in oggetto era stata emessa a conguaglio con riferimento al periodo 2010 - 2012 in base al consumo effettivo risultante dalla lettura del contatore, mai effettuata in precedenza per indisponibilità dell'utente.

Con altro atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED], unitamente ai coeredi [REDACTED], conveniva davanti al Tribunale di Grosseto [REDACTED] per far accertare l'insussistenza del credito da quest'ultima azionato con riferimento alla medesima fattura, deducendo l'abnormità dei consumi attribuiti.

Centria si costituiva anche nella suddetta causa contestando le pretese avversarie.

Le due cause venivano riunite stante la sussistenza di elementi di connessione oggettiva e soggettiva ed istruite mediante produzioni documentali, esami testimoniali ed espletamento di CTU.

Il Tribunale con la sentenza impugnata, così decideva: "Revoca il decreto ingiuntivo n° 757/2014 emesso dal Tribunale di Grosseto e respinge la domanda di pagamento avanzata da [REDACTED] nei confronti dell'opponente;

Accerta che [REDACTED] e [REDACTED] nulla devono a [REDACTED] per il credito dedotto in giudizio;

Condanna [REDACTED] a rifondere [REDACTED] Anna Maria le spese di lite che si liquidano in euro 3.000 per compenso professionale, euro 145,00 per spese oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;

Condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese di lite che si liquidano in euro 3.500 per compenso professionale, euro 206,00 per spese, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;

Pone le spese di CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico di [REDACTED] in ragione della soccombenza".

Il Tribunale rilevava che le fatture precedenti quella contestata risultavano tutte regolarmente pagate. I consumi di cui all'ultima fattura (comportanti una richiesta complessiva di €13.455,80) risultavano calcolati per differenza tra l'ultima lettura del 1.1.2010 e quella di chiusura del 5.4.2012, avvenuta alla presenza di Bartalucci Merope.

Tuttavia, la precedente fattura relativa al periodo 1.10.2011 - 31.12.2011 riportava consumi pari a zero e sole spese fisse di gestione e veniva dato atto del regolare pagamento delle precedenti fatture.

Neppure la CTU aveva fornito chiarimenti, in assenza di documentazione completa ed avendo, anzi, rilevato un difetto nel misuratore (sebbene la circostanza non fosse stata oggetto di tempestiva contestazione).

Una serie di testi, inoltre, aveva confermato che nell'abitazione in questione da tempo non viveva nessuno, in quanto il *de cuius* aveva vissuto dal 2002 al 2010 in un podere e poi presso una sorella in Grosseto.

Non vi era, pertanto, prova adeguata della fornitura in quantità diversa da quella pagata e risultante dalle precedenti fatture emesse e regolarmente saldate.

Il decreto ingiuntivo, pertanto, veniva revocato con le conseguenti statuizioni di cui sopra.

L'appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava.

**Con unico ed articolato motivo** l'appellante riteneva la sentenza impugnata erronea e contraddittoria, in quanto la società avrebbe dato dimostrazione del credito vantato, indicando le tariffe applicate in fattura ed evidenziando che le precedenti fatture erano calcolate tutte in base a consumi presuntivi, in quanto non era stato possibile effettuare le previste letture del contatore, posto all'interno della proprietà privata, come riferito da un dipendente della ██████████, escusso come teste. La lettura effettuata alla chiusura del contatore, al contrario, era stata effettuata alla presenza di una parte in causa (██████████) e la stessa aveva sottoscritto il relativo verbale.

Il consumo indicato in fattura, pertanto, era stato regolarmente provato.

I testi intimati da controparte, infine, avevano provato che il *de cuius* non occupava l'immobile oggetto di fornitura del gas, ma non che l'immobile non fosse occupato da altri o che l'impianto non fosse rimasto in funzione (accidentalmente o per malfunzionamento).

I consumi rilevati, in ogni caso, non erano abnormi ed irragionevoli, perchè riferiti a più di due anni.

Quanto asserito dal CTU in ordine ad anomalie nel funzionamento del contatore, infine, non poteva avere alcuna valenza nel presente processo, sia perchè detta circostanza non era mai stata allegata (come rilevato in sentenza), sia perchè la stessa non doveva essere oggetto di indagine, in quanto il consulente si sarebbe dovuto limitare ad un raffronto matematico dei dati contenuti nella documentazione in atti ed a verificare se erano state regolarmente eseguite le letture del contatore secondo le scadenze imposte dall'Autorità competente.

Centria, infine, chiedeva la restituzione di quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.

Si costituiva ██████████, la quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Si costituivano anche ██████████ e ██████████, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appella incidentale condizionato, in quanto ritenevano che nella propria eccezione inerente i consumi abnormi ed irragionevoli, al contrario di quanto ritenuto in sentenza, fosse ricompresa anche l'ipotesi di errore di lettura e/o di contabilizzazione e/o di malfunzionamento del contatore, chiedendo pertanto il rigetto dell'appello, perchè ██████████ non aveva provato il corretto funzionamento del contatore.

Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 1°.7.2020 (tenutasi con le forme della

trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 DL 18/20 conv. in L. 27/20 e succ. modif., in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid 19), con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

##### **Il motivo d'appello è infondato e deve essere respinto.**

Il quesito posto al CTU, chiedeva di stabilire *"espletate le verifiche ritenute necessarie, se l'importo richiesto dalla convenuta in pagamento con la fattura 1.10.2012 corrisponda ai reali consumi per come risultanti dagli atti"* con ulteriore richiesta, in ipotesi negativa, di ricalcolare l'importo realmente corrispondente alla fornitura.

Il CTU, pertanto, doveva visionare il contatore per rilevarne la misurazione (altrimenti non avrebbe avuto alcun altro senso l'accesso sui luoghi), per cui lo stesso correttamente ha appurato che *"la seconda cifra da sinistra mostra un chiaro segno di malfunzionamento, dal momento che si osserva il passaggio dal numero 3 al numero 4 quando a destra vi è ancora il numero 556 e non il 999 come sarebbe lecito aspettarsi. Oltre a quanto sopra illustrato, la lettura odierna (23556 o 24556 m3) differisce sensibilmente da quanto riportato nel verbale di chiusura del 5/4/2012, pari a 4566 m3"*. Il contatore, quindi, portava un chiaro segno di malfunzionamento ed inoltre, pur essendo stato sigillato sin dal 5.4.12, non riportava i valori indicati nel verbale di chiusura a quelle data (4566), bensì 23556 (o 24556), ovvero un valore cinque volte superiore in un periodo in cui doveva, al contrario, essere rimasto fermo, in quanto non poteva esservi afflusso di gas (la valvola era chiusa e sigillata). Lo stesso CTU, infatti, nei chiarimenti resi nella relazione resa il 24.1.2016, afferma, ancora, che *"... la presenza del sigillo di piombo e del relativo filo metallico, fortemente ossidato per il lungo periodo di installazione, sono garanzia di inutilizzo della fornitura di gas dalla sua chiusura (05/04/2012) alla data del sopralluogo"*.

Inoltre, si rileva che il malfunzionamento del contatore deve ritenersi ipotesi ricompresa nell'eccezione di anomalia dei consumi, tenuto conto anche delle altre emergenze processuali, con specifico riferimento al fatto che l'immobile risultava da lungo tempo disabitato.

Non risulta neppure che [REDACTED] abbia contestato i quesiti conferiti al CTU all'udienza del 17.12.2014.

Tali accertamenti sul contatore, inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, erano necessari ai fini del calcolo dei "consumi reali", per tali motivi, infatti, il CTU non ha potuto procedere ad alcun ricalcolo, richiesto dal

Tribunale: "Per quanto fin qui illustrato non è neppure possibile procedere al ricalcolo dell'importo dovuto ed alla sua ripartizione tra gli eredi." (pag.8, CTU).

Nei chiarimenti alla CTU, ancora, il consulente ha persino calcolato i consumi presunti sulla base dell'APE, agli atti, cioè alla luce delle caratteristiche dell'appartamento ed ipotizzando una temperatura costante interna di 20 gradi "senza attenuazione notturna" dal 1° novembre al 15 aprile. Anche in tali condizioni il consumo ipotizzato sarebbe stato di oltre quattro volte inferiore a quello conteggiato da [REDACTED] (€3.329,58 a fronte dei richiesti €13.455,80), confermando, anche attraverso tale mezzo, la totale inaffidabilità del misuratore.

[REDACTED], pertanto, non ha provato di aver fornito il gas risultante dalla bolletta contestata.

Inoltre, la circostanza che le precedenti fatture siano fondate su consumi presunti conferma che le letture non furono effettuate per assenza del proprietario e tale elemento costituisce un indizio che conferma quanto riferito dalle appellate, che hanno sempre sostenuto che l'immobile non fosse abitato.

I testi, in ogni caso, hanno confermato che l'immobile era disabitato. In particolare il teste [REDACTED], indifferente, ha affermato: "in quella casa da quando sono adulto non ci ha mai vissuto nessuno".

Anche il teste [REDACTED] (marito della nipote [REDACTED]) ha riferito "io vado tutte le settimane a Cinigiano dove ho la suocera e tale appartamento l'ho sempre visto con le tapparelle abbassate".

Il teste [REDACTED] (cugino), infine, ha affermato: "[REDACTED] ha abitato nel podere presso mia zia in [REDACTED] Cinigiano, dal 2002, 2003 al 2010, quando è venuto a Grosseto".

Risulta, pertanto, provato che l'abitazione in questione era disabitata quantomeno dal 2003, non potendosi ipotizzare, pertanto, neppure consumi ridotti rispetto a quelli di cui alla fattura contestata.

L'appello in oggetto deve conseguentemente essere rigettato, mentre l'appello incidentale condizionato proposto dalle [REDACTED] resta assorbito dal rigetto di quello principale.

Le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e di causalità e devono essere liquidate in favore di ciascuna parte appellata in complessivi € 3.777,00 (di cui € 1.080,00 per fase di studio, € 877,00 per la fase introduttiva, € 1.820,00 per la fase decisoria), sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, considerati il valore della controversia dichiarato, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU - DPR n. 115/02 pari a €13.455,80 e ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e

7 \_\_\_\_\_

l'impegno difensivo (medio) prestato oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge.

Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da [REDACTED], in persona del suo legale rapp.te p.t., avverso la sentenza n.913/2018, pubblicata dal Tribunale di Grosseto in data 30.10.2018, così decide:

- 1) Rigetta l'appello principale e, ritenuto assorbito l'appello incidentale condizionato, conferma integralmente la sentenza impugnata.
- 2) Condanna [REDACTED] l., in persona del suo legale rapp.te p.t., a rimborsare alla parte appellata [REDACTED] le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in €3.777,00, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge.
- 3) Condanna [REDACTED], in persona del suo legale rapp.te p.t., a rimborsare alle parti appellate [REDACTED] e [REDACTED] le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in €3.777,00, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge.

Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.

Così deciso nella camera di consiglio del 3.3.2021 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Gaetano Trezza.

Il Giudice ausiliario estensore

Gaetano Trezza

Il Presidente

Simonetta Afeltra

#### **Nota**

*La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in*



*esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.*